

**TRIBUNALE DI PADOVA**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

RG 56/2025

Il giudice

A scioglimento della riserva assunta in udienza

Premesso che con ricorso depositato in data 24.09.2025 gli esecutati, sig.ri [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] (in qualità di debitori principali - mutuatari), [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] (quali terze datrici d'ipoteca) proponevano opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 comma 2 cpc, lamentando:

1. Difetto di legittimazione attiva della creditrice per non aver dato prova del contratto di cessione in blocco con cui avrebbe acquistato il credito azionato, pari ad € 162.949,86, nascente da contratto di mutuo fondiario stipulato per atto pubblico in data 31.10.2001;
2. Illiquidità del credito di cui al titolo esecutivo azionato, a causa della variazione del piano di ammortamento avvenuta in data 31.07.2009 mediante scrittura privata con cui le parti hanno rinegoziato elementi essenziali del contratto quali il tasso d'interesse;
3. Indeterminatezza e conseguente nullità del mutuo per mancata indicazione della base di calcolo Euribor;
4. Mancata allegazione al contratto del piano di ammortamento;
5. Errore nel calcolo degli interessi corrispettivi e di mora come conteggiati in precetto;
6. Irrilevanza, in caso di accoglimento delle suesposte doglianze relative all'efficacia esecutiva del titolo, dell'intervento di Agenzia delle Entrate – Riscossione, costituendo i beni pignorati la prima casa d'abitazione per tre dei quattro esecutati, con conseguente carenza di potere d'impulso in capo all'ente incaricato della riscossione;

Osservato che, con memoria depositata in data 22.10.2025 la creditrice procedente [REDACTED] spa, quale procuratrice di [REDACTED] [REDACTED] srl contestava le doglianze degli esecutati, preliminarmente eccependo la carenza di interesse in capo alle terze datrici d'ipoteca, nonché l'inammissibilità dei motivi di opposizione, da qualificarsi quali motivi di opposizione ai sensi dell'art. 617 cpc, con conseguente decorso del termine decadenziale di 20 giorni per la loro proposizione, e replicava comunque nel merito affermando che:

1. Quanto alla titolarità del credito, non sussisteva l'obbligo di produrre il contratto di cessione, potendosi l'esistenza dello stesso provarsi per presunzioni. Nello specifico

esponendo che la precedente aveva acquistato il credito nel 2016 dall'originaria creditrice [REDACTED] Credito Cooperativo Società cooperativa, e di detta cessione veniva dato avviso in Gazzetta Ufficiale con pubblicazione del 07.01.2016, ove si leggono le caratteristiche dei crediti acquistati in blocco, corrispondenti alle caratteristiche di quello azionato in questa sede; a ciò aggiungeva che [REDACTED] [REDACTED] srl era in possesso del titolo esecutivo originale, che la cessione era stata comunicata anche individualmente ai debitori, che la precedente aveva rinnovato l'ipoteca a garanzia del credito, e che gli stessi oppositori avevano intrapreso trattative con la precedente mandataria della creditrice, con ciò implicitamente riconoscendo l'avvenuta cessione;

2. Infondata era la doglianza relativa all'illiquidità del credito, dato che la rinegoziazione del 2009 non aveva portato a modifiche sostanziali degli elementi essenziali del contratto, e che non era contestata la debenza del capitale residuo; in ogni caso, se non poteva darsi seguito all'esecuzione in forza dell'accordo di rinegoziazione dovevano applicarsi le condizioni originarie di cui al contratto del 2001, peraltro più gravose per i debitori;
3. Il tasso d'interesse era sufficientemente determinato all'art. 1 del contratto, come modificato dall'art. 4 dell'accordo di rinegoziazione;
4. Non era necessaria l'allegazione al contratto del piano di ammortamento, trattandosi al più di obbligo accessorio, e non erano applicabili al caso di specie le pronunce citate da controparte, in quanto relative a mutui c.d. alla francese;
5. Era carente di qualsivoglia prova la doglianza relativa al calcolo degli interessi e della quota capitale;

Dato atto che all'udienza parte opponente insisteva sulla richiesta di sospensiva, chiedendo in subordine la fissazione di nuova udienza ex art. 569 cpc, onde poter proporre istanza di conversione del pignoramento, mentre parte opposta si opponeva alla sospensiva chiedendo disporsi la vendita coi benefici di cui all'art. 41 TUB;

Ritenuto che, ad un vaglio sommario coerente con la presente fase, debbano rigettarsi le eccezioni preliminari sollevate da parte creditrice riferite alla mancanza di interesse e/o legittimazione delle terze datrici di ipoteca, in quanto sussiste chiaramente un interesse all'opposizione da parte delle sig.re [REDACTED], essendo l'esecuzione intrapresa proprio sui beni (anche) delle stesse per la quota di ¼ ciascuna. In ogni caso, l'opposizione è svolta anche dai debitori sigg. [REDACTED] e [REDACTED], il cui interesse e la cui legittimazione all'opposizione non è contestata;

Ritenuto che parimenti infondata sia la richiesta di riqualificare l'opposizione ai sensi dell'art. 617 cpc, non essendo contestata la regolarità formale degli atti dell'esecuzione o del precetto, ma il diritto a procedere *in executivis*, sulla scorta dell'affermata carenza di efficacia esecutiva del titolo nonché, sotto altro profilo, il *quantum debeatur*: contestazioni riconducibili all'art. 615 cpc e dunque sottratte al termine decadenziale di cui all'art. 617 cpc; Ritenuta la sussistenza di *fumus boni iuris* con riferimento al secondo motivo di opposizione, con cui parte opponente eccepisce che il credito consacrato nel titolo esecutivo qui azionato abbia perduto il requisito della liquidità a causa della rinegoziazione delle condizioni contrattuali avvenuta mediante scrittura privata in data 31.07.2009, mediante la quale è stato modificato il tasso d'interesse, prevedendo che lo spread sull'indice Euribor, dai 2,5 punti previsti dall'art. 4 dell'atto notarile venisse rideterminato in 1,5 punti e aggiungendo la clausola *floor* secondo cui "*La parte mutuataria in ogni caso accetta che il tasso di interesse da corrispondere alla Banca, ridefinito secondo le norme sopra indicate, non potrà mai andare al di sotto di una soglia minima prefissata, stabilita nella misura del 2,50% (due virgola cinquanta per cento) nominale annuo*";

Considerato infatti che l'art. 474 cpc condiziona l'esecuzione forzata all'esistenza di un titolo esecutivo relativo a un diritto "*certo, liquido ed esigibile*", laddove il comma 2, n. 3, della stessa norma riconosce efficacia esecutiva agli atti ricevuti da notaio o altro pubblico ufficiale quando contengano l'obbligazione di pagare una somma di denaro;

Verificato che in applicazione di tale disposto normativo la giurisprudenza ha chiarito come il contratto di mutuo integri titolo esecutivo quando, da un lato, sia stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata; dall'altro, la somma mutuata sia messa nella disponibilità giuridica del mutuatario, anche tramite una mera operazione contabile; dall'altro ancora, il diritto di credito indicato in contratto e poi azionato sia certo e liquido, ovvero determinato o determinabile con mera operazione matematica;

Ritenuto che il credito azionato dalla precedente con risulta avere tali caratteristiche in quanto, a seguito dell'accordo di rinegoziazione intervenuto con scrittura privata non autenticata, vi è stata – per quanto nella presente sede più rileva - una modifica dell'entità degli interessi applicati, ragione per cui il credito restitutorio non risulta più determinato dal solo atto pubblico di mutuo;

Rilevato allora che le pattuizioni successive hanno modificato la portata del credito indicato nell'originario contratto di mutuo, rendendo indispensabile il ricorso all'atto di rinegoziazione per ricostruire l'esatto ammontare del debito, ragione per cui il credito esigibile non è più ricavabile dal solo contratto di mutuo;

Ritenuto di non poter valorizzare in senso contrario le prospettazioni svolte dal precedente, in quanto nel caso di specie le modifiche di cui all'atto di rinegoziazione del 2009 non attengono (solo) la durata del piano di ammortamento e/o al numero e all'importo delle rate – ovvero pattuizioni accessorie del contratto che si limitano a redistribuire nel tempo l'adempimento di un debito che resta quello scaturito dal mutuo iniziale - ma ineriscono la misura stessa del tasso applicata al contratto e, di conseguenza, l'entità del credito restitutorio, venendo a compromettere l'idoneità del contratto originario a costituire titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 cpc, dato che a fronte della nuova pattuizione il contratto di mutuo originario non contiene più tutti gli elementi necessari per determinare, senza ricorso a fonti esterne, il credito azionato;

Rilevato che tale prospettazione trova conforto in precedenti di questo Tribunale, che ha avuto modo di pronunciarsi in fattispecie pressoché identica (si vedano doc 5 e 6 degli opposenti), a cui il GE ritiene di dare continuità;

Ritenuto che l'accoglimento sul punto dell'opposizione determini l'assorbimento degli ulteriori motivi proposti;

Ritenuto che, in conseguenza di quanto sopra, la procedura esecutiva debba essere sospesa, dato che l'assenza *ab origine* di un valido titolo esecutivo travolge l'intera esecuzione, a prescindere dall'intervento di altro creditore titolato, qual è nel caso di specie Agenzia delle Entrate – Riscossione, la quale peraltro non pare poter comunque dare autonomo impulso all'esecuzione chiedendo la vendita degli immobili staggiti. Osserva il GE che dagli elementi acquisiti emerge che i sig.ri ██████████ ██████████, ██████████ ██████████ e ██████████ ██████████ risiedono su tali beni, che costituiscono la loro prima casa, a norma dell'art. 76 dPR 602/1973 comma 1 lettera a), mentre con riferimento al sig. ██████████ ██████████, alla luce dell'atto di intervento depositato, non risulta rispettata la condizione di cui all'art. 76 dPR 602/1973 comma 1 lettera b), secondo cui *“L'espropriazione può essere avviata se è stata iscritta l'ipoteca di cui all'articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto”*;

Ritenuto di dover provvedere anche sulle spese di lite della presente fase, che seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del dm 55/2014, data la natura solo eventuale della successiva fase di merito;

Tutto ciò premesso e considerato

PQM

Accoglie l'istanza sospensiva;

Condanna ██████ spa, quale procuratrice di ██████ ██████ srl a rifondere agli opposenti le spese di lite che si liquidano complessivamente in € 4.000, oltre spese generali 15%, CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore del difensore avv. Alessandro Stievanin;

Assegna alle parti il termine di 60 giorni dalla comunicazione per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata.

Si comunichi.

Padova, 27.12.2025

Il Giudice

*Paola Rossi*